

COMUNE DI ZUGLIO

PROVINCIA DI UDINE

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2018 (art. 20 del D.Lgs. 175/2016)

RELAZIONE TECNICA

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 Finalità della ricognizione

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 costituisce il nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP), in vigore dal 23 settembre 2016. In particolare l'art. 20 stabilisce che, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

1.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

L'art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, come attività esclusiva, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

1.3 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società:

- a) Che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) Che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) Che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP per il triennio 2015-2017 la soglia del fatturato medio è fissata in €. 500.000,00:

- d) Che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale;
- e) Nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 del TUSP o che ricadano nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo testo unico, devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Esaurite le premesse sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'ente alla luce delle prescrizioni e dei limiti previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

2. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Si rappresenta di seguito il riepilogo delle partecipazioni societarie dirette del Comune di Zuglio:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	ANNO COSTITUZIONE	%ALE QUOTA PARTECIPAZIONE	DI CONTROLLATA Art. 2359 c.c.	QUOTATA	HOLDING PURA
CAFC S.P.A.	1931	0,0305	NO	NO	NO
ESCO MONTAGNA FVG S.R.L.	2008	0,364	NO	NO	NO
CO.S.I.L.T.	1964	3,97	NO	NO	NO

2.1 CAFCS.P.A.

Il Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale fu costituito nel 1931 da 14 Comuni del Medio Friuli. L'anno 1950 costituì il primo rilevante momento per lo sviluppo dell'acquedotto del Friuli Centrale con l'inserimento dell'Azienda nel programma decennale nazionale delle opere pubbliche straordinarie. Quando, in seguito, nell'anno 1963, venne costituita la Regione a statuto speciale del F.V.G., l'Azienda intensificò le scelte di sviluppo, espandendosi e consolidandosi sui territori serviti.

Nel 2000 la trasformazione in Società per Azioni (da Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale a CAFC S.P.A.) e la conseguente trasformazione in Società di gestione dell'intero Servizio Idrico Integrato (Acquedotto - Fognatura - Depurazione). Attualmente il CAFC S.p.a. è una delle maggiori società di servizi pubblici della Regione, grazie anche ai recenti processi di incorporazione delle attività del Consorzio Depurazione Laguna, del ramo acqua Città di Udine di AMGA S.p.a. e di Carniacque S.p.a., con 121 Comuni Soci, n. 3 U.T.I. e l'ex Provincia di Udine.

Il capitale della società è costituito esclusivamente da Azioni ordinarie ed è pari ad €. 41.878.904,65 diviso in 810.821 azioni del valore nominale di €. 51,65 ciascuna.

Il Comune di Zuglio possiede n. 139 azioni, con un valore nominale di €. 7.188,96, pari al 0,0305% del capitale sociale. Si evidenziano di seguito l'analisi dei dati della società e le relative valutazioni, come indicate nella seguente scheda di rilevazione:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Cod ATECO:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- E stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CAFC SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 16 del D.lgs. 175/2016, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine.
 La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:
 - assenza di soci privati;
 - esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
 - svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.
 L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.
 CAFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.
 Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.
 Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.
 Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	255,00	Costo del personale (f)	12.962.839,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	37.877,00
di cui nominati dall'Ente	0	Compensi componenti organo di controllo	52.000,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		

Importi in euro		FATTURATO		
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		2018	2017	2016
2018	10.771.413,00	A1) 65.260.824,00	63.725.986,00	51.957.004,00
2017	10.487.087,00	A5) 4.320.933,00	4.458.714,00	4.937.640,00
2016	7.122.219,00	A dedurre contr.c/es. 2.183.606,00	2.101.074,00	2.192.574,00
2015	5.469.232,00	Tot.Fatturato 67.398.151,00	66.083.626,00	54.702.070,00
2014	5.264.509,00	FATTURATO MEDIO	62.727.949,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (oggi AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.

La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio l'operatività di "AUSIR", nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessate col 30/06/2019.

Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA.

Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	CAFC S.P.A.	Diretta	Gestione Servizio Idrico Integrato	0,03%	Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA
					La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato
					CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
					CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.
					A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.
					CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

2.2 ESCO MONTAGNA FVG S.R.L.

La società è stata costituita il 28 marzo 2008 ed ha per oggetto l'esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita utilizzo e recupero delle energie. E' una società a capitale interamente pubblico, di cui l'UTI della Carnia detiene la maggioranza delle quote.

Il Comune di Zuglio ha conferito un capitale di €. **1.000,00** pari allo **0,364** del capitale sociale.

Con deliberazione n. 46 del 28/12/2018 il Consiglio Comunale ha ritenuto di verificare, con successivo atto, l'interesse oggettivo del mantenimento della partecipata.

Considerato che la partecipata non risulta più strettamente indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, rilevata l'assenza nel territorio comunale di impianti o strutture gestite dalla stessa, viene confermata la sua razionalizzazione mediante l'istituto del recesso di cui all'art. 2437 del codice civile o in alternativa mediante cessione ad altro ente pubblico.

Alla luce di quanto sopra non si procede, pertanto, all'analisi dei dati della società prevista dall'art. 20 del TUSP 175/2016 (La presente costituisce, inoltre, relazione di cui all'art. 20, comma 4, del TUSP 175/2016).

2.3 CO.S.I.L.T.


Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, già Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, è costituito a norma della Legge Regionale n. 3 del 25 febbraio 2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali", come Ente pubblico economico, fondato nel 1964 con la denominazione Consorzio per il nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO – CO.SI.L.T.	93003340309	3,97%	MANTENIMENTO	
Codice Fiscale	93003340309			

Denominazione	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO – CO.SI.L.T.
Anno di costituzione della società	1964
Forma giuridica	Ente pubblico
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	Costituito ai sensi della L.R. 3/2015
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	
NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Udine
Comune	TOLMEZZO
CAP *	33028
Indirizzo *	VIA C. BATTISTI, 5
Telefono *	0433 467116
FAX *	0433 467964
Email *	info@carniaindustrialpark.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	68.20
Peso indicativo dell'attività %	58%



Attività 2 *	35.11
Peso indicativo dell'attività % *	40%
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	